

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno giovedì 23 **del mese di** aprile
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** Istituto Alcide Cervi Via Fratelli Cervi 9 Gattatico RE
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL FONDO FONCOOPER DI CUI ALL'ATTIVITÀ 3.5 DEL PROGRAMMA REGIONALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2012 - 2015 A NUOVE NORME COMUNITARIE

Cod.documento GPG/2015/490

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/490

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 22 marzo 2004 recante "Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005. Attuazione della Azione C della Mis. 2.2 Fondo Foncooper. Conferma degli accordi in essere con il Soggetto Gestore e trasferimento risorse finanziarie. Assunzione Impegno di spesa";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 04 giugno 2007 recante "Adeguamento del Fondo Foncooper di cui alla Misura 2.2 Azione C del programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 a nuove norme comunitarie";

- l'art. 27 della L.R. 26 luglio 2007, n. 13 in cui è stabilito che il Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 è prorogato fino ad approvazione del nuovo Programma da parte dell'Assemblea Legislativa;

- la deliberazione della Giunta regionale n.480 del 20 aprile 2009 di "Adeguamento del fondo Foncooper di cui alla misura 2.2 azione C del programma triennale per le attività produttive 2003-2005 a nuove norme comunitarie";

- la successiva deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.83 del 25 luglio 2012 con la quale l'Assemblea legislativa ha approvato il Programma Regionale Attività produttive 2012-2015 ai sensi del comma 2, dell'art.54 della L.R. n.3/2013, in particolare l'Attività 3.5 "Sviluppo del fondo rotativo destinato al credito agevolato per le imprese cooperative";

Considerato che il Programma Regionale per le Attività Produttive 2012-2015 è pienamente operativo;

Visti:

- la Direttiva 9 maggio 2001 "Direttiva per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui all'art.1 della legge 27 febbraio 1985, n.49" (GU n.171 del 25-7-2001);

- il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

- la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l'Italia, approvata con decisione C(2014)6424 final del 16 settembre 2014

Ritenuto di dover adeguare, per le motivazioni sin qui addotte, il Fondo Foncooper modificandone le disposizioni attuative in modo da rendere compatibili gli aiuti da concedere agli altri settori produttivi con quanto disposto dal citato Regolamento (UE) n. 651/2014;

Visto l'art. 59 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in cui è stabilito che il Regolamento stesso si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020;

Rilevato che l'operatività del regime di aiuto X 489/2009 comunicato ai sensi del Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (UE) n. 800/2008 è cessata al 31 dicembre 2014

Rilevato che è necessario modificare la scheda inerente le condizioni di intervento del Fondo Foncooper relative alle intensità di aiuto, di cui all'allegato A alla sopracitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 480 del 20 aprile 2009;

Rilevato che è necessario apportare modifiche o introdurre specificazioni alle disposizioni attuative del Fondo Foncooper per renderle conformi con quanto dal Regolamento (UE) 651/2014;

Considerato altresì che:

- le spese ammissibili, così come definite nella Direttiva 9 maggio 2001 "Direttiva per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui all'art.1 della legge 27 febbraio 1985, n.49" (GU n.171 del 25-7-2001), non sono più

rispondenti a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.651/2014;

- l'art. 57 del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 stabilisce che il Regolamento (CE) n. 800/2008 è abrogato;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 186/1 del 26 giugno 2014 ed è entrato in vigore il primo luglio 2014;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 è obbligatorio in tutti i loro elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;

- a seguito dell'entrata in vigore del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 si rende necessario adeguare e modificare la scheda relativa agli aiuti da concedere alle imprese ed inoltre la scheda inerente le condizioni di intervento del Fondo Foncooper relative alle intensità di aiuto;

- la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata con Decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, ha identificato come aree eleggibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti per le zone 107.3.c del Trattato i Comuni di Ferrara (limitatamente alle sezioni censuarie indicate nella medesima Decisione), Masi Torello, Ostellato, Comacchio, Piacenza (limitatamente alle sezioni censuarie indicate nella medesima Decisione), Monticelli D'Ongina e Caorso.

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto precedentemente esposto, di:

- di dare atto che la scheda sintetica relativa agli aiuti da concedere ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, Allegato A alla presente Delibera, è conforme a quanto richiesto da medesimo Regolamento e che rimane valida fino al 31 dicembre 2020;

- di dare atto che la scheda inerente le condizioni di intervento del Fondo Foncooper relative alle intensità di aiuto, - Allegato B della presente deliberazione - è conforme a quanto richiesto dal Regolamento (UE) n. 651/2014;

- di dare atto che le disposizioni attuative del Fondo Foncooper - specificate nell'allegato C Allegato della presente deliberazione - rendono conforme i regimi di aiuto

con quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e dall'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

- comunicare alla Commissione Europea le informazioni sintetiche previste dal citato Regolamento di esenzione n. 651/2014, art. 9, comma 1;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Atteso che per quanto riguarda ogni altro aspetto connesso all'attuazione del Fondo Foncooper, ex Legge n. 49/85 e di cui all'Attività 3.5 in oggetto, sono fatte salve le disposizioni di cui alla citata deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 83 del 25 luglio 2012;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano Energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-Sisma;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni e con le precisazioni in premessa enunciate e che si intendono integralmente riprodotte, di:

- 1) approvare la scheda sintetica relativa agli aiuti da concedere alle imprese ai sensi degli articoli 14 e 17 del Regolamento n. 651/2014, Allegato A alla presente deliberazione, come sua parte integrante e sostanziale e di prevedere che rimanga valida sino al 31 dicembre 2020;
- 2) approvare la scheda inerente le condizioni di intervento del Fondo Foncooper relative alle intensità di aiuto, Allegato B alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare, in deroga a quanto previsto dalla Direttiva 9 maggio 2001 "Direttiva per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui all'art.1 della legge 27

febbraio 1985, n.49" (GU n.171 del 25-7-2001), le modifiche e le ulteriori specificazioni alle disposizioni attuative del Fondo Foncooper - Allegato C della presente deliberazione - come sua parte integrante e sostanziale e di prevedere che rimanga valida sino al 31 dicembre 2020;

- 4) comunicare alla Commissione Europea le informazioni sintetiche previste dal Regolamento di esenzione 651/2014, art. 9, comma 1;
- 5) di disporre che la stessa deliberazione e i suddetti allegati siano diffusi tramite il sito internet regionale <http://imprese.regione.emilia-romagna.it>.
- 6) di disporre che il regime di aiuto di cui alla presente deliberazione entri in vigore alla data di pubblicazione della stessa.

Allegato A

Informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'art. 9, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

Stato membro:

ITALIA

Denominazione della Regione:

Regione Emilia Romagna

Status dell'aiuto a finalità regionale:

Zone miste

Autorità che concede l'aiuto

Denominazione: Regione Emilia Romagna - Direzione Generale
Attività Produttive, Commercio, Turismo

Indirizzo: Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna

Pagina web: <http://www.regione.emilia-romagna.it/>
<http://www.ermesimprese.it/>

Titolo della misura di aiuto:

Fondo di rotazione per la Promozione e lo sviluppo della Cooperazione - FONCOOPER - Regione Emilia Romagna

Base giuridica nazionale:

Titolo I della Legge 27 febbraio 1985, n. 49 modificata con Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 12 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001)

Direttiva del Ministero Industria Commercio Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) del 9 maggio 2001 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2001)

Deliberazione della Giunta regionale n. del (inserire i riferimenti della presente Delibera)

Link Web al testo integrale della misura di aiuto:

http://www.ermesimprese.it/wcm/ermesimprese/finanziamenti/Cooperazione/misura_2_2c.htm

Tipo di misura:

Regime

Modifica di una misura di aiuto esistente:

Si - Proroga in adeguamento da Regolamento (CE) n. 800/2008 a
Regolamento (CE) n. 651/2014

Numero di aiuto della Commissione:

XS 166/2007
XA 7028/2007
X 489/2009

Durata:

dalla data di adozione della presente deliberazione fino al 31
dicembre 2020

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti:

Si

Tipo di beneficiario:

PMI

Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime:

20 milioni di euro

Strumento di aiuto:

Prestito (non è cofinanziato da fondi comunitari)

Obiettivi generali:

Aiuti a finalità regionale per gli investimenti (art. 14)

Aiuti alle PMI (art. 17)

Intensità massima di aiuto in %:

30% (art. 14)

20% (art. 17)

Allegato B

CONDIZIONI DI INTERVENTO DEL FONCOOPER

TASSI, PERCENTUALI DI INTERVENTO E DURATE
a seguito emanazione Regolamento (UE) n.961 del 17/6/2014 (GUCE L 187/1 del 26/6/2014)

SOGGETTI BENEFICARI	TASSI AGEVOLATI espressi in percentuali di tasso di riferimento per i diversi settori	PERCENTUALI MASSIME DI INTERVENTO espresse in rapporto all'ammontare complessivo delle spese ammesse	DURATE MASSIME DEI FINANZIAMENTI			
			in caso di progetti comprendenti acquisto o allestimento di aree, costruzione, acquisizione, rinnovo e ampliamento di fabbricati nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17, comma 3 del Regolamento (UE) 651/2014		in caso di progetti non comprendenti acquisto o allestimento di aree, costruzione, acquisizione, rinnovo e ampliamento di fabbricati nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17, comma 3 del Regolamento (UE) 651/2014	
			preammortamento mesi	durata complessiva anni	preammortamento mesi	durata complessiva anni
Medie imprese (1)	50%	70%	18	10	12	8
Piccole e Medie Imprese in zone ammesse a fruire della deroga ex art. 107.3 lettera c) (2)	25%	70%	24	12	12	8
Piccole imprese (3)	25%	70%	24	12	12	8
Piccole e Medie imprese attive nella produzione agricola primaria (4)	25%	70%	24	12	12	8

(1) - Cooperative operanti in tutte le zone (ESL massimo 10% - art. 17 Regolamento (CE) n. 651/2014);

(2) Cooperative operanti nelle zone indicate nella "Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020", ammesse a fruire di un ESL massimo del 30% per le piccole imprese e di un ESL massimo del 20% per le medie imprese (art. 17 Regolamento (CE) n. 651/2014);

(3) Cooperative operanti in tutte le zone (ESL massimo 20% - art 17 Regolamento (CE) n. 651/2014)

(4) Cooperative operanti in tutte le zone (ESL massimo 20%- art. 17 Regolamento (CE) n. 651/2014)

Allegato C

Modifiche e ulteriori specificazioni alle disposizioni attuative del Fondo Foncooper

Finanziamenti concessi nell'ambito del regime istituito ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 651/2014

In deroga con quanto previsto dalla la Direttiva 9 maggio 2001 "Direttiva per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui all'art.1 della legge 27 febbraio 1985, n.49" (GU n.171 del 25-7-2001) e con riferimento all'articolo 17 del Regolamento (UE) 651/2014 i costi ammissibili consistono:

a) in un investimento in attivi materiali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. I terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione; e/o

b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

– lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,

– gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,

– l'operazione avviene a condizioni di mercato.

c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità;

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

Il finanziamento non è concesso alle imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par.1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE

Il finanziamento può essere concesso ad imprese con sede legale o unità operativa nel territorio della regione Emilia Romagna e alle imprese che si impegnano a costituire una sede operativa nel territorio della regione Emilia Romagna entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento. In quest'ultimo

caso l'effettiva costituzione è condizione necessaria per la concessione del finanziamento.

L'aiuto di stato presente nel finanziamento è espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) ed è calcolato sulla base del tasso di riferimento in vigore al momento della concessione (ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C14/02 pubblicata sulla GUCE C14 del 19/01/2008).

Ai fini dell'ammissione a finanziamento è necessario che al momento della presentazione della domanda i lavori non fossero già stati avviati. Per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Ai fini dell'ammissione a finanziamento l'impresa richiedente è tenuta a dichiarare di:

a) non aver ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o da Fondi UE a gestione diretta a valere su tutte o parte delle stesse spese candidate a finanziamento sul Foncooper, e/o

b) aver ricevuto "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o da Fondi UE a gestione diretta a valere su tutte o parte delle stesse spese candidate a finanziamento sul Foncooper, indicando gli estremi identificativi della misura di aiuto, la spesa oggetto della concessione e l'ESL (Equivalente sovvenzione Lordo) dell'aiuto ricevuto

Finanziamenti concessi nell'ambito del regime istituito ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 651/2014 (aiuti a finalità regionale per gli investimenti)

Ai fini della concessione di finanziamenti che si qualificano come aiuti a finalità regionale per gli investimenti e che quindi comportino aiuti di stato il cui ammontare espresso in ESL rappresenti

- un contributo non superiore al 20% per le medie imprese
- un contributo non superiore al 30% per le piccole imprese

tenendo conto che la definizione di media e piccola impresa è quella contenuta nell'allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014, l'investimento deve essere realizzato esclusivamente nei Comuni di Ferrara (limitatamente alle sezioni censuarie indicate nella Decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014), Masi Torello, Ostellato, Comacchio, Piacenza (limitatamente alle sezioni censuarie indicate nella Decisione C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014), Monticelli D'Ongina e Caorso.

In deroga con quanto previsto dalla la Direttiva 9 maggio 2001 "Direttiva per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui all'art.1 della legge 27 febbraio 1985, n.49" (GU n.171 del 25-7-2001), relativamente a finanziamenti concessi a titolo di aiuti a finalità regionale per gli investimenti di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 651/2014, si applica quanto disposto di seguito:

- a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
- b) acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità;

Una volta completato, il beneficiario del finanziamento è tenuto a mantenerlo per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.

Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, vengono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'impresa richiedente il finanziamento di Foncooper. La transazione avviene a condizioni di mercato. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di

attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi sono dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili sono costituiti dalla quota eccedente l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.

Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella in una o più delle zone (Comuni interi o sezione censuarie) facenti parte della carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l'Regione Emilia Romagna sono considerati parte di un unico progetto di investimento. Se tale progetto d'investimento unico è un grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i grandi progetti di investimento.

Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Il finanziamento non è concesso alle imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par.1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE

Il finanziamento può essere concesso ad imprese con sede legale o unità operativa nel territorio della regione Emilia Romagna e alle imprese che si impegnano a costituire una sede operativa nel territorio della regione Emilia Romagna entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento. In quest'ultimo caso l'effettiva costituzione è condizione necessaria per la concessione del finanziamento.

L'aiuto di stato presente nel finanziamento è espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) ed è calcolato sulla base del tasso di riferimento in vigore al momento della concessione (ai sensi di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C14/02 pubblicata sulla GUCE C14 del 19/01/2008).

Ai fini dell'ammissione a finanziamento è necessario che al momento della presentazione della domanda i lavori non fossero già

stati avviati. Per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Ai fini dell'ammissione a finanziamento l'impresa richiedente è tenuta a dichiarare di:

a) non aver ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o da Fondi UE a gestione diretta a valere su tutte o parte delle stesse spese candidate a finanziamento sul Foncooper, e/o

b) aver ricevuto "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o da Fondi UE a gestione diretta a valere su tutte o parte delle stesse spese candidate a finanziamento sul Foncooper, indicando gli estremi identificativi della misura di aiuto, la spesa oggetto della concessione e l'ESL (Equivalente sovvenzione Lordo) dell'aiuto ricevuto

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/490

data 13/04/2015

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza